

**IL RETTORE**

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, inerente a “*Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica*”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con D.R. n. 2150 dell’11.09.2019;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Regolamento *de quo* e di ridefinire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo e le modalità di riproduzione;

VISTO il parere favorevole al Regolamento in parola, reso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2023;

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nell’adunanza del 16 maggio 2023, ha approvato il Regolamento per l’utilizzo del sigillo istituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

DECRETA

È emanato il Regolamento per l’utilizzo del sigillo istituzionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante. Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per l'utilizzo del logo istituzionale dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 2150 dell’11.09.2019.

Il presente Decreto sarà acquisito nell’apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SIGILLO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del sigillo (marchio) istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento.
2. Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d'uso del sigillo, le modalità di riproduzione ed i relativi controlli sono dettate, esclusivamente, dal presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni grafiche del sigillo sono disposte dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con conseguente adeguamento del presente Regolamento.
4. La denominazione corretta dell'Ateneo è: Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Per l'inglese: Tor Vergata University of Rome.

CAPO II – USO DEL SIGILLO

Art. 2 - Titolarità

1. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del sigillo sono nella titolarità esclusiva dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ai sensi degli art.li 2569 e seguenti del codice civile.
2. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata tutela il proprio sigillo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del sigillo sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato l'Ateneo da ogni responsabilità. Usi non autorizzati o rielaborazioni con similitudine del sigillo stesso verranno perseguite a norma di legge.

Art. 3 – Descrizione del sigillo

1. All'atto dell'approvazione del presente regolamento, il sigillo ufficiale e registrato dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è costituito da un pittogramma (simbolo) ed un logotipo (scritta). Il pittogramma è composto da un rettangolo all'interno del quale è ritagliata la forma di un ramo della lettera U, che a sua volta racchiude una torre stilizzata. Il logotipo è posizionato alla destra del pittogramma ed è costituito dalla dicitura TOR VERGATA in maiuscolo, con carattere Minion Pro Regular e, sotto, dalla dicitura UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA in maiuscolo, con carattere Minion Pro Bold, ma con dimensione più piccola. Logotipo e pittogramma sono di colore verde, con codici PANTONE 7732 CP / RGB: 000, 125, 052 / HEX: #007D34 / CMYK: 89, 0, 96, 30.

Il sigillo di Ateneo esiste nella sola versione italiana per cui non è ammissibile tradurre il logotipo in inglese.

2. La tutela del sigillo così come descritto al precedente comma 1 deve intendersi estesa anche nel caso in cui il sigillo stesso venga pubblicato nella forma di puro grafismo, ovvero il pittogramma privo del logotipo.

3. Eventuali declinazioni grafiche future e registrazioni saranno automaticamente assoggettate al presente Regolamento.

4. Per ogni specifica relativa all'utilizzo grafico del sigillo, dei font e dei colori, si fa riferimento al documento *Manuale di identità visiva*, pubblicato sul sito di Ateneo al link http://web.uniroma2.it/it/percorso/identita_visiva/sezione/elementi-di-base

5. Anche il sigillo è disponibile sul sito internet d'Ateneo, allo stesso link.

Art. 4 – Immagine coordinata

1. Al Rettore fa capo la validazione finale degli strumenti di immagine coordinata (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni segnaletica, esposizioni, oggettistica e tutto ciò che costituisce l'identità visiva dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata), siano essi riprodotti internamente o da soggetti esterni.

Art. 5 – Utilizzo del nome e del sigillo per finalità istituzionale di comunicazione

1. L'uso del nome e del sigillo dell'Università è di competenza esclusiva e riservata dell'Ateneo, dei propri organi di governo e delle proprie strutture scientifiche e didattiche, i quali sono tenuti ad avvalersene in relazione alle proprie attività istituzionali.

2. Le strutture universitarie possono creare propri segni distintivi che si distinguano nel colore dal sigillo ufficiale dell'Università. Tali loghi devono essere sottoposti preventivamente alla validazione del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico, che si esprimerà anche in ordine all'eventuale utilizzo congiunto degli stessi.

3. È in ogni caso consentito al personale universitario l'utilizzo del nome e/o del sigillo dell'Università senza previa autorizzazione:

a) sui siti web e sugli account social delle strutture universitarie, le cui descrizioni pubbliche dovranno correttamente riportare ogni afferenza, e illustrare chiaramente la paternità, in aderenza alla Social Media Policy adottata dall'Ateneo;

b) sui documenti elaborati nell'ambito di attività svolte in collaborazione o su commissione di soggetti terzi;

c) sulla carta intestata e/o sui biglietti da visita dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università nell'ambito delle proprie attività istituzionali;

d) Ai professori a contratto ed ai ricercatori a tempo determinato è consentito l'utilizzo del sigillo esclusivamente per il periodo di durata del contratto e dell'incarico.

È in ogni caso consentito l'utilizzo del nome e/o del sigillo dell'Università, senza previa autorizzazione, sugli elaborati finalizzati al conseguimento di titoli rilasciati dall'Università quali, a titolo esemplificativo, tesi di laurea e di dottorato. L'apposizione del sigillo sulla tesi e sugli elaborati previsti dai singoli piani di studio ha il solo scopo di segnalare l'appartenenza dello studente all'Ateneo non intervenendo in alcun modo sulla proprietà della tesi che resta esclusiva dello studente, né autorizzando quest'ultimo a utilizzare il sigillo per altri scopi.

4. L'uso del nome e del sigillo su inviti, locandine, manifesti, opuscoli, comunicati, depliant, brochure, pagine web ed altro materiale riferito ad eventi promossi da strutture dell'Ateneo (Facoltà /Macroaree/ Dipartimenti), e/o da singoli docenti o ricercatori o da gruppi di docenti e/o ricercatori, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, è consentito previa delibera favorevole dell'organo collegiale della struttura di appartenenza degli stessi in merito all'iniziativa, e sempre in aderenza al Manuale di identità visiva pubblicato sul sito di Ateneo.

5. L'uso del nome e del sigillo nelle opere di ingegno letterarie (pubblicazioni) del personale universitario, elaborate in ambito istituzionale, potrà essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche l'Università.

6. Nei casi diversi da quelli sopra elencati l'uso del nome e del sigillo potrà essere consentito solo previa autorizzazione secondo la procedura di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

7. In presenza di cause o motivi che possano pregiudicare il nome e/o l'immagine e/o il decoro e/o la reputazione dell'Università, la stessa può impedirne l'utilizzo insindacabilmente.

8. L'Università si riserva, a scopo promozionale dell'Ateneo e della sua immagine, di organizzare autonomamente la realizzazione e la distribuzione di gadget, merchandising, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili, con apposizione del proprio nome e/o sigillo.

Art. 6 – Utilizzo del nome e del sigillo dell'Università da parte di soggetti terzi

1. L'uso del nome e del sigillo dell'Università da parte di terzi, sul materiale e sui documenti relativi alle attività e ai progetti realizzati in attuazione di accordi di collaborazione scientifica e/o didattica con l'Università è consentito secondo la procedura di cui al successivo art. 8, comma 2 del presente Regolamento, previo parere favorevole del Dipartimento universitario di riferimento, alle seguenti condizioni:

- a) l'uso del nome e del sigillo dell'Università non abbia scopo pubblicitario di prodotti o servizi;
- b) l'uso del nome e del sigillo dell'Università sia riferito alla specifica iniziativa oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata della stessa;
- c) non sia arrecato in alcun modo nocumento al buon nome, all'immagine, al decoro, alla reputazione dell'Università, e sia tenuta indenne l'Università da qualsiasi danno o obbligo che alla stessa possa derivare al riguardo, nonché da qualsivoglia utilizzo del nome dell'Università denigratorio o fuorviante per il pubblico;
- d) ne sia fatta richiesta in aderenza alle norme espresse al successivo art. 8 del presente Regolamento.

2. L'uso del nome e del sigillo nell'ambito di iniziative organizzate da terzi in locali dell'ateneo o alle quali il personale docente e/o tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università partecipa a titolo personale, in

qualità di relatore, potrà essere consentito solo previa autorizzazione, a seguito di apposita e motivata istanza scritta, secondo la procedura di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

3. L'utilizzo del nome e del sigillo dell'Università a scopo pubblicitario o di garanzia della qualità di prodotti o servizi da parte di terzi interessati è disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento.

4. Le associazioni para-universitarie del personale docente e/o tecnico amministrativo bibliotecario possono utilizzare, secondo la procedura di cui al successivo art. 8, comma 2 del presente Regolamento, il nome e/o sigillo dell'Università a titolo gratuito per proprie finalità statutarie. Un'utilizzazione a scopo commerciale del nome e/o sigillo dell'Università da parte di dette associazioni dovrà essere comunque autorizzata dall'Ateneo secondo le modalità di cui al precedente punto 3). La fornitura al personale dell'Università di prodotti, quali gadget tradizionali, merchandising, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili, nell'ambito delle iniziative promosse e realizzate da dette associazioni, non integra lo scopo commerciale.

5. Gli Enti partecipati dall'Università, quali società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato alle quali l'Ateneo partecipa per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque, utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, potranno riportare il nome e il sigillo della stessa nei propri siti web, nell'apposita sezione dedicata ai soci, apponendo il relativo link sul sito web dell'Ateneo. Ogni altro uso dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato. Oltre i casi espressamente elencati, l'utilizzo del nome/sigillo/immagine dell'Ateneo da parte di soggetti terzi che intrattengano rapporti con l'Università o sue strutture deve essere concordato in maniera specifica attraverso apposito accordo scritto, che dovrà prevedere, altresì, la condivisione in ordine al dimensionamento del sigillo in relazione agli altri elementi grafici del materiale prodotto.

Art. 7 – Uso del nome e del sigillo nell'ambito dei rapporti con le strutture sanitarie convenzionate

1. L'uso del nome e del sigillo dell'Ateneo da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, a vario titolo convenzionate è concesso, con le modalità espresse nel successivo art. 8, per:

- a) Il funzionamento integrale della sede dei corsi di studio;
- b) Il funzionamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, master, etc.;
- c) Lo svolgimento di attività di dottorato di ricerca;
- d) Lo svolgimento congiunto di percorsi formativi nell'ambito di programmi di formazione continua e permanente;
- e) Lo svolgimento congiunto di ricerche pre-cliniche, sperimentazioni cliniche e studi nell'ambito di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- f) Lo svolgimento di attività assistenziali da parte di docenti strutturati presso le predette strutture. In questo caso gli atti ed i documenti riconducibili a personale medico universitario convenzionato devono obbligatoriamente indicare il nome dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

2. L'utilizzo del nome/sigillo/immagine dell'Ateneo da parte di strutture sanitarie convenzionate che intrattengano rapporti con l'Università o sue strutture deve essere concordato in maniera specifica attraverso apposito accordo scritto, che dovrà prevedere, altresì, la condivisione in ordine al dimensionamento del sigillo in relazione agli altri elementi grafici del materiale prodotto.

Art. 8 – Modalità di richiesta dell'utilizzo del sigillo e di trattazione

1. Tutti coloro che intendano fare uso del sigillo ufficiale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata inoltrano richiesta, esclusivamente per via elettronica all'indirizzo: comunicazione@uniroma2.it, ai fini dell'espletamento della relativa istruttoria.
2. In ordine alla richiesta di utilizzo del sigillo si esprimerà il Consiglio di Amministrazione dell'Università. La decisione riguardo la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione o l'esigenza di chiarimenti per un supplemento di istruttoria verrà comunicata al richiedente per via elettronica. In caso di concessione dell'autorizzazione il soggetto richiedente riceverà, per via elettronica, i file originali e le istruzioni di impiego. La riproduzione e/o l'utilizzo del sigillo secondo modalità difformi da quanto prescritto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve intendersi sempre ed esclusivamente collegata all'iniziativa approvata e solo per il periodo corrispondente.
3. Resta inteso che l'utilizzo del sigillo, una volta concesso, è subordinato all'approvazione dell'impaginato finale di tutti i materiali relativi all'iniziativa (cataloghi, comunicati, locandine etc.) da parte dell'Ufficio Comunicazione dell'Ateneo.
4. L'utilizzo del sigillo dell'Università come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito dell'Ateneo su siti altrui è anch'esso sottoposto ad espressa autorizzazione secondo la procedura descritta nel presente articolo. In ogni caso la presenza del sigillo non rende responsabile l'Università dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante. L'Università si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.
5. L'autorizzazione non conferisce alcun diritto di esclusiva.

Art. 9 – Segni distintivi delle strutture di Ateneo

1. La richiesta da parte di terzi di utilizzo dei segni distintivi delle strutture di Ateneo è rivolta al Direttore o al Presidente/Coordinatore, all'indirizzo della struttura interessata.
2. Il parere obbligatorio riguardante l'autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi delle strutture di ricerca e didattiche dell'Ateneo è di esclusiva competenza del Consiglio della struttura che valuterà i requisiti e l'idoneità della richiesta.
3. L'autorizzazione all'utilizzo da parte di terzi dei segni distintivi verrà disposta dal Direttore / Presidente / Coordinatore, a seguito del parere favorevole di cui al precedente punto 3.

Art. 10 – Concessione della licenza d'uso

1. L'Ateneo può concedere a terzi, a seguito di procedura di gara, la licenza d'uso del sigillo per periodi predeterminati, previa sottoscrizione di apposito contratto di licenza d'uso a titolo oneroso, che costituisce una forma autonoma di autofinanziamento. Rientra nella previsione di cui al presente comma la possibilità di concedere a terzi il diritto di utilizzazione del nome e/o sigillo dell'Università per mettere in commercio

prodotti (gadget, materiale celebrativo di ricorrenze, articoli di cancelleria e simili) contraddistinti da tali segni identificativi (merchandising). In tali casi l'Ateneo potrà richiedere un corrispettivo economico costituito da un importo una tantum e/o una percentuale (fissa o variabile) sulle vendite del prodotto o del servizio.

L'eventuale uso congiunto del sigillo di Ateneo con altro marchio apposto sul prodotto o servizio realizzato dal licenziatario dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Università. Per la determinazione del corrispettivo si dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- a) Tipologia del prodotto/servizio da pubblicizzare in termini di specificità tecnologica, particolarità del prodotto/servizio etc.;
- b) Numero dei prodotti/servizi da pubblicizzare in relazione al numero globale di prodotti/servizi che la società intende immettere sul mercato;
- c) Qualità del prodotto/servizio certificata o meno da organi ufficiali ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'immissione in commercio del prodotto/servizio;
- d) Area territoriale di distribuzione e vendita del prodotto/servizio da pubblicizzare;
- e) Periodo di durata della distribuzione del prodotto/servizio pubblicizzato ricomprendendo anche il periodo di esaurimento delle scorte;
- f) Modalità di distribuzione del prodotto/servizio, sia rivolta alla grande distribuzione, al dettaglio o sul mercato elettronico;
- g) Forme pubblicitarie e relativi mezzi anche multimediali impiegati;
- h) Tipo di utilizzazione richiesta;
- i) Dicitura e/o formula letteraria e/o grafica che si intende utilizzare;
- j) Bozze/campioni e/o etichette;
- k) Fatturato presunto relativo al prodotto/servizio da pubblicizzare e volume d'affari che la società ritiene di realizzare;
- l) Ogni altro elemento utile idoneo al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del sigillo.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibera in ordine alla concessione dell'uso e del sigillo e delle relative modalità, mentre gli atti negoziali conseguenti alla predetta concessione saranno sottoscritti dal Rettore o da un suo delegato.

3. La concessione della licenza d'uso del sigillo dovrà comportare:

- a) L'utilizzo del sigillo in modo da non offendere il decoro dell'istituzione universitaria, fermo restando in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo;
- b) L'obbligo da parte del licenziatario di mettere a disposizione del pubblico nei luoghi di distribuzione dei prodotti anche pubblicazioni e materiale promozionale dell'Ateneo;
- c) La corresponsione all'Università da parte del licenziatario di una parte degli utili derivanti dalla cessione dei prodotti, da stabilirsi contrattualmente;
- d) L'obbligo da parte del licenziatario di riconoscere all'Università una quantità gratuita di prodotti, da stabilirsi contrattualmente;
- e) L'obbligo da parte del licenziatario di riconoscere all'Università, al personale ed agli studenti universitari uno sconto sul prezzo in vendita dei prodotti, da stabilirsi contrattualmente

f) Il licenziatario nell'elaborazione dei materiali sui quali verrà riprodotto il sigillo dell'Ateneo dovrà attenersi e rispettare il sistema di identità visiva dell'Ateneo medesimo.

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 – Regime transitorio

1. È consentito, in via provvisoria e per non oltre sei (6) mesi dall’emanazione del decreto rettorale di cui al successivo articolo 12, l’utilizzo del sigillo e dei segni distintivi delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo già in uso prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale. Lo stesso entra in vigore dalla data di registrazione.